



COMUNE DI MOLA DI BARI

CITTA' METROPOLITANA di BARI

Settore Entrate Tributarie

*REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI APPLICABILI
AI DEBITI PER TRIBUTI ED
ENTRATE COMUNALI
RISULTANTI DA AVVISI DI
ACCERTAMENTO O
INGIUNZIONI*

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento	Pag. 1
Art. 3 – Requisiti e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	Pag. 1
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	Pag. 2
Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate	Pag. 3
Art. 6 – Interessi	Pag. 4
Art. 7 – Procedimento	Pag. 4
Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego	Pag. 4
Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi ed entrate comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
- in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

2. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 1.000,00;
- quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 6 - del presente Regolamento.

3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione in caso di entrate affidate in concessione.

Art. 3

Requisiti e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria:

a) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari accertato da enti o strutture sanitarie pubbliche;
- altra condizione economica sfavorevole documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa e l'assolvimento del debito;

b) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

- per le persone fisiche, per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Nel caso di persone fisiche e ditte individuali

- La rateizzazione è concessa ai contribuenti che presentano un ISEE (l'indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a € 15.000,00.

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, da sottoporre eventualmente al Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 3.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione;
- c) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi superiori ad euro 10.000,00 con fideiussione.

Le concessioni di rateizzazioni, come precisato alla lettera c), sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi o entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo o entrata, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo o dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

3. La domanda dovrà contenere:

- L'indicazione esatta del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;

- La motivazione per cui si chiede la rateizzazione del debito;
- La documentazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà;
- La ricevuta del versamento della prima rata ai sensi del successivo art. 5 del presente Regolamento;
- La polizza fideiussoria ove richiesta.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di *avviso di accertamento non ancora definitivo*, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). Entro lo stesso termine la prima rata pari al 30% del tributo o entrata dovuti deve essere versata unitamente all'intera sanzione ridotta. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di *accertamento definitivo*, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata (pari al 30% del dovuto) deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

3. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di *accertamento con adesione*, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata (30% del tributo o entrata dovuti) deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di *ingiunzione fiscale* derivante da riscossione coattiva *non ancora definitiva*, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa; la prima rata (pari al 30% del dovuto) deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; dalle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento;

5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di *ingiunzione fiscale* derivante la riscossione coattiva *già divenuta definitiva*, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata (30% del dovuto) deve essere versata contestualmente alla presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale;

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo, restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

8. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art. 6

Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 7

Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario responsabile dei tributi o dal responsabile dell'entrata gestita in concessione.

2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Il funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 8

Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 9
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati.

2. Il presente Regolamento ha effetti dal 1° gennaio 2020.

